

RGE 2277/2016

Il GE,  
a scioglimento della riserva che precede,  
rileva:

Trenitalia ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo la l'inammissibilità del ricorso avverso ex art. 612 c.p.c. per l'incoercibilità degli obblighi di fare infungibili.

Detto motivo di opposizione può in effetti essere qualificato ex art. 615 c.p.c..

Ciò posto, deve ribadirsi quanto costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non è suscettibile di esecuzione specifica, in quanto l'esecuzione in forma specifica è possibile per le obbligazioni di fare di natura fungibile, mentre la reintegrazione nel posto di lavoro comporta non soltanto la riammissione del lavoratore nell'azienda (e cioè un comportamento riconducibile ad un semplice "pati") ma anche un indispensabile ed insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo - funzionale, consistente, fra l'altro, nell'impartire al dipendente le opportune direttive, nell'ambito di una relazione di reciproca ed infungibile collaborazione (Cass. n. 9125 del 1990 e n. 112 del 1988)." (Cass. 9965/2012 conforme 9966/2012).

Dall'altro deve osservarsi che parte creditrice chiede, con ricorso ex art. 612 c.p.c., determinarsi le modalità di esecuzione della detta sentenza. Solo nella memoria integrativa autorizzata ha poi provveduto a specificare di aver azionato il detto rimedio per ottenere il solo adempimento della consegna delle buste paga da aprile 2016 alla actualità, nonché della attuazione delle registrazioni del rapporto di lavoro nel LUL.

Ciò premesso, si osserva che, con riferimento alla generica domanda formulata nel ricorso depositato originariamente (determinare le modalità di esecuzione di sentenza che, *in primis*, obbligava il datore di lavoro alla reintegra del lavoratore), l'opposizione di parte debitrice è dotata del necessario *fumus* di fondatezza che giustifica una parziale sospensione della esecuzione forzata. Difatti, è effettivamente impossibile attuare coattivamente l'ordine di reintegrazione in quanto trattasi di obbligo di fare infungibile e quindi insuscettibile di esecuzione forzata nelle modalità di cui all'art. 612 cpc.

Sotto tale profilo, quindi, l'esecuzione va sospesa nella parte in cui ha ad oggetto la richiesta di esecuzione della sentenza azionata con riguardo all'intero dispositivo di condanna alla reintegra del lavoratore.

Le predette considerazioni non rendono peraltro la sentenza azionata *inutiliter data*, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza: "anche relativamente ai rapporti contrattuali che importino, per una delle parti o per entrambe, obblighi di fare insuscettibili per loro intrinseca natura di esecuzione forzata, è configurabile ed ammissibile un'azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione promessa, in quanto la relativa decisione è non solo idonea a produrre ugualmente i suoi normali effetti mediante la eventuale volontaria esecuzione da parte dell'obbligato, ma può, inoltre, costituire il presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare a suo favore (v. Cass. 13 maggio 1968 n. 1499). In quest'ordine di idee e con specifico riguardo al rapporto di lavoro, è stato, pertanto, deciso che, ai fini della condanna del datore di lavoro ad un *facere* infungibile, ciò che rileva è l'operatività della pronuncia nell'ambito del possibile giuridico e non già in quello diverso del possibile materiale, estrinsecandosi l'effetto imperativo della decisione nel legittimare il lavoratore ad offrire la propria

*prestazione lavorativa esclusivamente con quelle modalità che la controparte è condannata ad accettare e con la conservazione del diritto alla retribuzione anche nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla condanna medesima (v. Cass. 16 marzo 1984 n. 1833)." (Cass 8721/1992)*

Tanto più che nella fattispecie concreta una forma di coazione all'adempimento spontaneo già c'è, atteso che in sentenza il Giudice ha condannato la società debitrice al risarcimento del danno, sia pur nei limiti delle novelle normative.

Per quanto attiene gli ulteriori adempimenti, esiste un orientamento della giurisprudenza di merito che ha individuato, quale via per dare esecuzione a sentenze di condanna del datore di lavoro alla "reintegra" o al "ripristino" del rapporto di lavoro, la "scomposizione" della prestazione di "ripristino" in una serie di sottoprestazioni, tra le quali individuare quelle fungibili, che in quanto tali possono essere portate ad esecuzione, e ciò anche indipendentemente dalle altre a carattere infungibile.

Questo Giudice ritiene possibile aderire a detto indirizzo giurisprudenziale nel caso concreto solo nei limiti di seguito indicati, limitati agli adempimenti formali connessi alla reintegra nel posto di lavoro, e dunque la nuova iscrizione del lavoratore nel Libro Unico del lavoro, con ripristino di ogni consequenziale aspetto contributivo e previdenziale, tenendo conto anche delle progressioni in carriera, degli sviluppi normativi o di fatto intervenuti nel frattempo.

Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la invocata sospensione in ordine alla richiesta di esecuzione degli adempimenti solo formali e cioè di individuazione della retribuzione, utile ai fini della regolarizzazione previdenziale ed assicurativa, che sarebbe spettata al sig. [redacted] dal licenziamento, suscettibile di esecuzione forzata ex art. 612 cpc, e contenuto nella condanna di Trenitalia spa alla regolarizzazione contributiva di cui all'obbligo individuato con sentenza, nonché in ordine alla esecuzione degli adempimenti formali di reinscrizione nel Libro Unico del Lavoro e di regolarizzazione previdenziale e contabile.

Tuttavia, altri risultati non possono essere raggiunti con lo strumento azionato, e ciò in quanto la consegna effetti delle buste paga rappresenta un *facere* infungibile.

Deve quindi procedersi alla nomina di un consulente tecnico che possa adiuvarlo il giudice dell'esecuzione degli obblighi suscettibili di esecuzione forzata.

Vista anche la peculiarità della questione, sussistono gravi ragioni per disporre una integrale compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare.

#### PQM

- accoglie parzialmente l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
- per l'effetto, sospende l'esecuzione quanto alla reintegra delle mansioni;
- rigetta l'istanza di sospensione per l'adempimento consistente nella redazione delle buste paga relative alla retribuzione per le mensilità dall'aprile 2016 alla effettiva reintegra e la istanza di iscrizione nel LUL;
- compensa tra le parti le spese della fase cautelare,
- assegna alla parte interessata termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art 163 c.p.c. ridotti della metà, e per l'iscrizione a ruolo;
- dispone che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinanzi al G.E. e copia del presente provvedimento;
- nomina ctu Rag. [redacted] consulente del Lavoro, affinché risponda in ordine ai seguenti quesiti:

"Esaminati gli atti, acquisite le necessarie informazioni presso parte resistente nonché i relativi documenti, 1) provveda alla individuazione della retribuzione che sarebbe spettata a [redacted] dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra; 2) indichi nel dettaglio tutti gli adempimenti occorrenti per la reinscrizione del ricorrente nel Libro Unico del Lavoro e, previa determinazione per il periodo tra il licenziamento e la effettiva reintegra, per la regolarizzazione contributiva presso gli Istituti Previdenziali competenti".  
Si fissa per il conferimento dell'incarico sul detto quesito la udienza del 10 maggio 2017 ore 13,00  
Si comunichi alle parti ed al CTU.  
Firenze, 14 marzo 2017

Il Giudice dell'esecuzione  
dott.ssa Francesca Romana Bisegna

TRIBUNALE DI FIRENZE  
14 MAR. 2017  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA